

**COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO**

*Provincia di Reggio Emilia*

***Parere dell'organo di revisione sulla***

***proposta di deliberazione di***

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI**

**AL 31.12.2021**

L'ORGANO DI REVISIONE

Paolo Villa

**Comune di Vezzano sul Crostolo**

**ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 2 del 04/04/2022

**Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021**

Ricevuta la proposta di deliberazione di Giunta n.83 del 01/04/2022 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art.3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii."

Tenuto conto che:

- a) l'articolo art. 3, comma 4, D.Lgs 118/2011 prevede che: *«Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;*
- b) il citato articolo art. 3 comma 4, stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimutate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».*
- c) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: *«Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con*

*un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

Preso atto che:

- i vari responsabili dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento all'Ufficio di ragioneria;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa

**Dato atto** che, dalle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nella presente deliberazione, risultano impegni da reimputare:

- Impegni in parte corrente reimputati in base all'esigibilità all'esercizio 2022 per € 65.809,44;
- Determinazione F.P.V. parte corrente per € 65.809,44;
- Impegni in conto capitale reimputati in base all'esigibilità all'esercizio 2022 per € 257.057,60;
- Determinazione F.P.V. per investimenti per € 257.057,60.

## CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione **esprime un parere favorevole** alla proposta di cui all'oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE

